

**Pubblicato il 29/06/2017**

**Sent. n. 1023/2017**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2017, proposto da:  
Daniela Marsiglia, rappresentata e difesa dall'avvocato Egidio Rogati, con domicilio eletto presso il suo studio in Belvedere Marittimo, via Giustino Fortunato 86;  
contro  
Comune di Diamante, Magurno Ilario, Vincenzo Vaccaro, non costituiti in giudizio;  
per l'annullamento  
della nota del 28.09.2016, prot. 17179, di sospensione del permesso di costruire di cui al prot. 5302 del 07.04.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

La ricorrente chiede l'annullamento, per violazione di legge ed eccesso di potere, del provvedimento 28.9.2016 n. 17179, con il quale l'ufficio urbanistico-demanio-patrimonio del comune di Diamante le ha comunicato: *a)* la sospensione del permesso di costruire 7.4.2014 n. 5302; *b)* l'annullamento della nota 14.7.2016 n. 121230, con la quale il predetto ufficio ha formalmente chiesto il pagamento degli oneri di costruzione.

Il comune intimato non si è costituito.

Con ordinanza 20.2.2017 n. 69, è stata fissata l'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

All'udienza del 14 giugno 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

### **DIRITTO**

Il ricorso, rivolto avverso un atto complesso (recante, cioè, plurime statuizioni autonome, ma collegate tra loro), va accolto.

Ed invero, quanto alla decisione di sospendere il permesso di costruire n. 5302 del 2014, è fondato il rilievo inerente alla violazione dell'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, stante l'assenza di un termine finale di durata della misura interinale adottata.

Invero, l'ordinanza di sospensione dei lavori è un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo ed avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria (ordine di demolizione, ovvero applicazione di una sanzione pecuniaria), non potendosi consentire che il destinatario possa essere esposto sine die all'incertezza circa la sussistenza del proprio diritto edificatorio, come del resto non si può neppure consentire che detto provvedimento di sospensione possa essere reiterato senza procedere all'adozione dell'atto definitivo.

Pertanto, il provvedimento di sospensione dei lavori, che non preveda un termine certo di efficacia, è certamente difforme dal suo paradigma legislativo e finisce con il determinare una non consentita compressione dello *ius aedificandi* a tempo indeterminato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2415).

Eguale è, inoltre, la decisione di annullamento della nota n. 121230 del 2016, con la quale il predetto ufficio ha formalmente chiesto il pagamento degli oneri di costruzione: questa volta per mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, indispensabile per gli atti di riesame, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la natura formale della decisione e, quindi, l'assenza di una soccombenza di tipo sostanziale.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento 28.9.2016 n. 17179.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO